



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

**Sezione VIII CIVILE**

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Enrica Alessandra Manfredini	Presidente
dott. Laura Maria Cosmai	Giudice Relatore
dott. Elisabetta Stefania Stuccillo	Giudice

nel procedimento iscritto al n. v.g. [REDACTED] 2023 promosso da:

**PUBBLICO MINISTERO**

**RICORRENTE**

contro

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. GIARRATANO MICHELE elettivamente domiciliato in VIA SAN LORENZO, 22 40122 BOLOGNA presso il difensore avv. GIARRATANO MICHELE

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. GIARRATANO MICHELE elettivamente domiciliato in VIA SAN LORENZO, 22 40122 BOLOGNA presso il difensore avv. GIARRATANO MICHELE

**RESISTENTE**

**MINISTERO DELL'INTERNO** in persona del Ministro *pro tempore* rappresentate e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Milano

**INTERVENUTO**

Ha emesso il seguente

**DECRETO**

provvedendo sul ricorso ( ex art. 95 DPR 396/2000) proposto in data 21.2.2023 dal PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI MILANO con il quale chiede che il Tribunale disponga l'annullamento della trascrizione nei registri dello Stati Civile del Comune di Milano ( anno n. [REDACTED] reg [REDACTED] parte II serie B anno 2003 *rectius* 2023) dell'atto di riconoscimento da parte della signora [REDACTED] del minore [REDACTED] già riconosciuto all'atto della nascita dalla sig.ra [REDACTED] in quanto contrasto al vigente ordinamento giuridico ordinando all'ufficiale dello Stato Civile di procedere alla conseguente annotazione

OSSERVA quanto segue:

- IN FATTO

il Comune di Milano segnalava in data 19.1.2023 alla Procura della Repubblica di iscrizione nei registri dello Stato civile degli atti di nascita dell'atto di riconoscimento da parte della signora [REDACTED] del minore [REDACTED], già riconosciuto all'atto di nascita dalla signora [REDACTED]

La Procura della Repubblica prendeva atto che nell'atto di riconoscimento del minore veniva attestato che lo stesso è nato il [REDACTED] novembre 2022 a Milano tramite il ricorso a tecniche di PMA;

Il PM sede, quindi, promuoveva il presente procedimento osservando che

La Corte costituzionale con la sentenza 230 del 20 ottobre 2020 ha escluso *“l'esistenza di un diritto alla genitorialità delle coppie dello stesso sesso respingendo la questione di costituzionalità delle norme che precludono alle coppie di donne omosessuali la possibilità di essere indicate entrambe quali genitori nell'atto di nascita quantunque siano unite civilmente e abbiano fatto ricorso ( all'estero) alla procreazione medicalmente assistita ( articolo 1 comma 20 legge numero 76/2016 nel combinato disposto con l'articolo 29 comma secondo del DPR 396/2020) ritenendo applicabile, al fine di evitare un vulnus, l'adozione cosiddetta non legittimante in base ad un'interpretazione estensiva dell'articolo 44 comma 1 lettera d) della legge 184 del 1983 in favore del partner dello stesso sesso del genitore biologico del minore”*.

Richiamava le conformi sentenze della Corte Costituzionale n. 221 e 237 del 2019 e della Corte di Cassazione n. 7 del 3.4.2020 ”.

Il PM ricorrente, richiamava altresì la sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2021 nella quale viene ribadito che gli articoli 8 e 9 della legge numero 40/2004 e l'articolo 250 comma quarto c.c. nell'attuale formulazione *“non consentono al bambino nato nell'ambito di un progetto di procreazione medicalmente assistita eterologa praticata da una coppia dello stesso sesso ( femminile), l'attribuzione dello status di figlio riconosciuto anche da parte della madre intenzionale che ha prestato il consenso alla pratica fecondativa, spettando prioritariamente al legislatore di individuare il ragionevole punto di equilibrio tra i diversi beni costituzionali coinvolti, nel rispetto della dignità della persona umana, allo scopo di fornire in maniera organica adeguata tutela ai diritti del minore”*;

richiamava da ultimo la sentenza n. 38162/2022 del 30 dicembre del 2022 nella quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno confermato l'orientamento già nei lineati nel corso degli anni dalle stesse sezioni unite con la sentenza 12193 del 2019 e della Corte costituzionale con le sentenze gemelle 32/2021 e 33/2021 ”.

Il ricorso della Procura della Repubblica e il decreto del Tribunale di fissazione dell'udienza camerale venivano notificati ai sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] e al Ministero degli Interni presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato

Ritualmente costituitesi in giudizio [REDACTED] e [REDACTED] hanno precisato che:

- Nel 2020 le sig.re [REDACTED] e [REDACTED] avviavano un percorso di procreazione medicalmente assistita in Spagna;
- Il [REDACTED] 2021 hanno costituito un'unione civile ai sensi della legge n. 76/2016 presso il Comune di [REDACTED] (MI);
- Il [REDACTED] novembre 2022, è nato a Milano [REDACTED] il minore è stato registrato nei registri dello Stato civile del comune di Milano come figlio della sola madre partorente [REDACTED];
- Successivamente, in data [REDACTED] 1.2023, l'Ufficiale di Stato Civile di Milano con il consenso della Sig.ra [REDACTED], ha accolto la dichiarazione di riconoscimento di figlio ai sensi degli artt. 250, primo comma, e 254 c.c. da parte della Sig.ra [REDACTED] [REDACTED] (atto n. [REDACTED] parte II serie B anno 2023) successivamente annotato nell'atto integrale di nascita del minore;

chiedevano in preliminare che il Tribunale dichiarasse l'inammissibilità del ricorso per

l'indicazione di un atto inesistente avendo il PM ricorrente chiesto l'annullamento dell'atto di riconoscimento trascritto n. [REDACTED] parte II serie B anno 2003 laddove l'anno è il 2023 con la conseguenza che il ricorso conteneva una domanda di impossibile esecuzione.

Eccepvano, inoltre e sempre in via preliminare, l'inammissibilità nel caso di specie del procedimento di rettificazione ai sensi degli artt. 95 e segg. D.P.R. n. 396/2000 e nel merito e in via principale che rigettasse la richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano di annullamento dell'atto di riconoscimento iscritto nei registri del Comune di Milano al n. [REDACTED] parte 2 serie B anno 2023 dei registri degli atti di nascita, relativo a [REDACTED]

- Il Ministero degli Interni si costituiva regolarmente in giudizio depositando comparsa in data 26 Aprile 2023 con la quale, intervenendo nel presente procedimento, aderiva integralmente alle conclusioni del PM. Richiamava la consolidata e concorde giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Suprema Corte che esclude, allo stato della legislazione attuale, la possibilità che una persona sia riconosciuta contemporaneamente come figlio di due genitori dello stesso sesso, ancorché costoro siano uniti civilmente ed abbiano

concordemente deciso che l'una ricorresse a tecniche di procreazione medicalmente assistita. In particolare richiamava il recente indirizzo giurisprudenziale, a cui si è uniformata la Corte d'Appello di Milano, che con decreto reso in data 4 luglio 2022 -13 Aprile 2023 , accogliendo il reclamo proposto da due donne risultanti nei registri dello Stato Civile come madre della stessa minore ( l'una della quale madre biologica l'altra per consenso previamente espresso ) avverso il provvedimento del Tribunale di Milano che aveva negato la rettificazione dell'atto di nascita mediante l'eliminazione del nome della seconda madre.

Precisava che a fronte della decisione di taluni Comuni di consentire l'iscrizione negli atti di nascita in qualità di genitori di due persone dello stesso sesso ovvero la trascrizione nei registri dello Stato Civile di siffatti atti formati all'estero, la Prefettura di Milano si è rivolta con nota numero 13.215 del 16 gennaio 2023 al Ministero dell'Interno che con nota numero 2355 del 6 Marzo 2023 ha confermato la propria consolidata posizione in conformità dell'orientamento della giurisprudenza più autorevole come aveva già fatto con la circolare numero 3 del 19 gennaio 2023 segnalando la recente pronuncia della Corte di Cassazione SSUU n 38162 del 30 dicembre 2022 ed invitando i Prefetti a portarla a conoscenza dei Sindaci ai fini di "assicurare una puntuale ed uniforme osservanza degli indirizzi giurisprudenziali espressi dalle sezioni unite negli adempimenti dei componenti degli uffici" cui ha provveduto il Prefetto di Milano con nota 78735 del 10 Marzo 2022 diretta ai Sindaci dell'area metropolitana milanese .

- All'udienza in camera di consiglio, dopo ampia discussione orale, il PM e il Ministero dell'Interno insistevano nel proprio ricorso integralmente riportandosi alle conclusioni di cui ai propri atti. La difesa di [REDACTED] e [REDACTED] si riportava integralmente ai propri scritti insistendo principalmente per l'inammissibilità del ricorso sotto il profilo dell'inapplicabilità dell'art. 95 DPR 396/2000.

#### OSSERVATO IN DIRITTO CHE:

- E' pacifico e non oggetto di contestazione [REDACTED] è nato da un progetto di procreazione medicalmente assistita condiviso dalle Signore [REDACTED] e [REDACTED] prestando il relativo consenso ( doc 1 allegato alla comparsa di costituzione);  
[REDACTED] è nato a Milano il [REDACTED] novembre 2022 . Il [REDACTED] 1.2023 l'Ufficiale di Stato Civile di Milano ha accolto la dichiarazione di riconoscimento di figlio effettuata da [REDACTED] ai sensi degli artt. 250 primo comma, e 254 c.c. , successivamente annotato nell'atto integrale di nascita del medesimo. [REDACTED] è quindi madre biologica del minore [REDACTED] e [REDACTED] è intenzionale.

Osserva il Tribunale che la prima eccezione di inammissibilità svolta dalle ricorrenti è palesemente infondata e va rigettata. Nessun dubbio sussiste in ordine alla circostanza che il PM ricorrente abbia inteso impugnare l'atto di riconoscimento di [REDACTED] effettuato da [REDACTED] risultando l'indicazione dell'anno 2003 in luogo di quella – esatta- del 2023 un mero errore materiale e nello specifico di digitazione rimanendo peraltro bene e chiaramente individuato l'atto del quale la parte ricorrente chiede l'annullamento.

Ritiene, invece, il Tribunale di dover puntualmente esaminare l'ulteriore eccezione proposta dalle resistenti laddove eccepiscono l'inammissibilità del procedimento intrapreso dalla Procura del Repubblica – ossia il procedimento ex art. 95 e ss del DPR 3.11.2022 n. 396 - al fine di ottenere la l'annullamento della trascrizione dell'atto di riconoscimento del minore [REDACTED] (già riconosciuto all'atto della nascita dalla sig.ra [REDACTED] effettuato signora [REDACTED] e raccolto dall'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano e trascritto a margine dell'atto di nascita del minore.

Eccepiscono, invero le resistenti che l'accoglimento della domanda del PM ossia la “rettifica” dell'atto di nascita del minore come richiesta dalla Procura ossia la “cancellazione di un atto indebitamente registrato”, comporterebbe la rimozione definitiva, rispetto alla sig.ra [REDACTED] dello *status* di figlio che il riconoscimento annotato sull'atto di nascita ( e quindi l'atto di nascita)attribuisce al bambino, di fatto producendo i medesimi effetti di una sentenza passata in giudicato, resa in una “causa di stato” (a carattere demolitivo).

La domanda del PM è volta, infatti, ad annullare un atto di stato civile che si è già formato dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile di Milano per la parte relativa alla madre - la sig.ra [REDACTED] che ha riconosciuto successivamente il figlio.

Ritiene questo Collegio che l'eccezione proposta sia fondata e meriti accoglimento.

Non può invero essere taciuto che questo Tribunale con pronunzia resa in data 30.3.2021 ha già avuto modo di dichiarare- in altro procedimento- l'inammissibilità del ricorso ex art. 95 del DPR 309/2000 utilizzato, dal momento lungi dall'essere in presenza di un errore commesso al momento della redazione dell'atto ( e quindi di una dichiarazione emendabile con il procedimento di rettificazione), la richiesta si sostanzia in una questione avente ad oggetto lo *status filiationis* che impone- quanto alla sua rimozione- il ricorso ai tipici procedimenti- azioni di stato- previste dal nostro ordinamento allorché si proponga una domanda diretta alla demolizione dello *status* di figlio ( disconoscimento di paternità, impugnazione del riconoscimento per difetto di legittimità, contestazione di stato) .

Questo Tribunale, invero, ritiene di dover confermare il proprio orientamento pur consapevole della censura operata dalla Corte d'Appello di Milano con pronunzia del 4.7.2022 e pur nella

conoscenza del contenuto della sentenza della Corte di Cassazione n. 7413/2022 del 7.3.2022 dalla quale ritiene di doversi discostare .

Afferma la Suprema Corte nella pronunzia sopra richiamata che “

- *secondo un costante orientamento di questa Corte, il procedimento di rettificazione degli atti dello stato civile, disciplinato originariamente dal R.D. n. 1238 del 1929 (ordinamento dello stato civile) e oggi dal D.P.R. n. 396 del 2000, artt. 95 e ss. è ammissibile soltanto nelle ipotesi in cui esso sia diretto ad eliminare una difformità tra la situazione di fatto, quale è o dovrebbe essere nella realtà secondo la previsione di legge, e quale risulta dall'atto dello stato civile, per un vizio, comunque e da chiunque originato nel procedimento di formazione dell'atto stesso; e giammai allorquando a fondamento della domanda di rettificazione venga, in realtà, dedotta una controversia di "stato", dovendo tale questione essere risolta in un giudizio, contenzioso, nelle forme del rito ordinario di cognizione, con la partecipazione di tutti i soggetti interessati a contraddire alla domanda, a fronte della natura non contenziosa del procedimento di rettificazione ((cfr. Cass. nn. 12746/1998, 2776 del 1996, 10519 del 1990, 7530 del 1986, 1204 del 1984). Invero, "i registri dello stato civile, quali fonte delle certificazioni anagrafiche, devono contenere atti esattamente corrispondenti alla situazione quale è o dovrebbe essere nella realtà secondo la previsione della legge..." (cfr. Cass. n. 7530 del 1986, in motivazione).*
- *la rettificazione degli atti di stato civile è stata sempre ritenuta "non limitata alla sola correzione degli errori materiali che siano commessi nella formazione degli Atti di stato civile", dovendo l'espressione "rettificazione richiesta dall'interesse pubblico" "essere riferita in senso ampio alla tenuta dei registri dello stato civile nel loro complesso e può ricomprendere la cancellazione di un atto compilato o trascritto per errore, la formazione di un atto omesso, ed anche la cancellazione di un atto irregolarmente iscritto o trascritto" (Cass. 1204/1984; Cass. 16567/2021). Il principio è stato ribadito in riferimento alla disciplina vigente, dettata dal D.P.R. n. 396 del 2000 e all'art. 95 (Cass. 21094/2009 e, di recente, Cass. 13100/2019).*
- *con ordinanza n. 23319/2021, ha ulteriormente chiarito, proprio nell'ambito di un giudizio che, come il presente, non trae origine dall'impugnazione da parte di un interessato del rifiuto opposto dall'ufficiale di stato civile alla richiesta di trascrizione dell'atto di nascita, ma dalla domanda, proposta dal Pubblico Ministero, ai sensi del D.P.R. n. 396 del 2000, art. 95, comma 2, di "cancellazione" della trascrizione già effettuata, in quanto fondata sull'allegazione della contrarietà della trascrizione alla disciplina dettata di disposizioni nazionali, che tale domanda trae origine da una "difformità tra la situazione di fatto, quale*

*dovrebbe essere nella realtà secondo la predetta disposizione, e quella annotata nel registro degli atti di nascita, causata da un errore asseritamente compiuto in sede di trascrizione, e non dà pertanto luogo ad una controversia di stato", ma proprio ad una delle controversie previste dal D.P.R. n. 396, art. 95 (cfr. Cass., Sez. I, 2/10/2009, n. 21094; 27/03/1996, n. 2776; 30/10/1990, n. 10519).*

Conclude la Corte affermando che

- *l'unico strumento utilizzabile, ai fini della contestazione della legittimità della annotazione sull'atto di nascita operata dall'Ufficiale di stato civile, dev'essere individuato nel procedimento di rettificazione, la cui funzione, collegata a quella pubblicitaria propria dei registri dello stato civile ed alla natura dichiarativa propria delle annotazioni in essi contenute, aventi l'efficacia probatoria privilegiata prevista dall'art. 451 c.c., ma non costitutive dello status cui i fatti da esse risultanti si riferiscono, esclude peraltro l'idoneità della decisione ad acquistare efficacia di giudicato in ordine alla sussistenza del rapporto giuridico di filiazione.*
- *oggetto dell'annotazione contestata da parte dell'Ufficiale dello stato civile è la dichiarazione di riconoscimento effettuata dalla madre intenzionale. Ora, il riconoscimento, ai sensi dell'art. 254 c.c., va effettuato in forma pubblica e quindi annotato sull'atto di nascita nei registri di stato civile, ma l'efficacia giuridica dell'annotazione è di norma quella di pubblicità-notizia o di pubblicità dichiarativa, ai fini dell'opponibilità a terzi, vale a dire l'efficacia probatoria privilegiata prevista dall'art. 451 c.c., non anche quella costitutiva dello status (cfr. Cass. SU 12193/2019).*
- *l'erronea annotazione sull'atto operata dall'Ufficiale di stato civile, laddove si deduca la non corrispondenza tra la situazione di fatto reale, quale avrebbe dovuto essere, secondo la previsione di legge, e quella risultante dall'atto dello stato civile (nella specie, la nascita del figlio da due madri, la madre biologica e quella intenzionale, per effetto del successivo riconoscimento da parte di quest'ultima), può essere eliminata con l'azione di rettificazione, in quanto si assume che l'atto dello stato civile, che indichi anche la madre intenzionale, è difforme dalla situazione quale è secondo la previsione delle norme vigenti, essendo, anche in questo caso, affetto da un vizio che ne ha alterato il procedimento di formazione".*

Ritiene al contrario questo Collegio – aderendo peraltro a quanto anche di recente affermato dalla Corte d'Appello di Firenze ( 14.2.2023) - che “nella fattispecie viene in rilievo la dichiarazione di riconoscimento del figlio tipicamente prevista dall'articolo 254 CC seguita dalla pedissequa annotazione in calce all'atto di nascita del minore ( avente funzione di pubblicità meramente dichiarativa) e pertanto un complesso di atti ( rectius un atto complesso) insuscettibile di

contestazione mediante lo strumento della richiesta di rettificazione , venendo in rilievo alla luce dello specifico oggetto della contestazione il rimedio previsto dall'articolo 263 c.c. integrante il modello di tutela teoricamente diretto alla rimozione dello status di filiazione secondo le forme e con la pienezza di cognizione propria del procedimento contenzioso nella valutazione degli interessi sopra enunciati come individuati dalla Corte Costituzionale e con la specifica garanzia della nomina di un curatore speciale del minore onde tutelare il relativo interesse nell'ambito della procedura.”

In particolare si ritiene di dovere in primo luogo evidenziare che vi è una differenza rilevante tra la formazione dell'atto - che consente la costituzione dello status (titolarità sostanziale), e la sua documentazione rappresentata invece dalla iscrizione o annotazione ( e per altri aspetti la trascrizione) nei registri dello stato civile (titolarità formale). Qui la questione attiene alla natura e agli effetti dell'atto ( dichiarazione) di riconoscimento di figlio ossia ad una questione preliminare e sostanziale sulla formazione dello *status* da cui dipende l'esatta individuazione del rimedio esperibile per la sua contestazione in via giudiziale.

Nel nostro ordinamento lo *status* di figlio è regolato in base al sistema degli *accertamenti* che agisce su tre differenti livelli:

- 1) la nascita, come semplice *fatto*;
- 2) la dichiarazione tempestiva di tale fatto, effettuata da un soggetto legittimato ai sensi dell'art. 30 D.P.R. n. 369/2000;
- 3) l'acquisizione dello *status* giuridico di “figlio/figlia di”.

Nel nostro ordinamento, infatti, non basta la “nascita” per essere considerati “figli”, ma è necessario un atto di volontà/autoresponsabilità da parte di chi si dichiara “genitore”, sia questo atto rappresentato dalla dichiarazione alla nascita o dal riconoscimento alla nascita, sia esso successivo volontario o disposto con sentenza.

Nel caso di figlio nato al di fuori del matrimonio, l'atto di autoresponsabilità è rappresentato dalla dichiarazione di nascita (congiunta o meno che sia) resa all'Ufficiale dello Stato Civile , da cui “consegue la costituzione con efficacia *erga omnes* dello *status* e l'acquisto della relativa titolarità secondo gli atti di stato civile”. L'atto di accertamento, sia esso di autoresponsabilità ( dichiarazione) o giudiziale, ha effetti dichiarativi della discendenza biologica o dell'affettività, ma costitutivi di quella legale, divenendo il “nato” giuridicamente “figlio”.

Tale dichiarazione è “un accertamento di grado intermedio” rispetto ad esempio all'accertamento giudiziale (a seguito di un'azione di stato, dichiarativa o demolitiva che sia) che viene definito “accertamento di grado superiore” (o massimo). Cosa comporti tale “accertamento” emerge chiaramente dal contenuto degli artt. 238 e 253 c.c. rispettivamente per la filiazione matrimoniale e fuori dal matrimonio, secondo cui quanto risulta dall'atto di nascita (e/o dal possesso di stato) può

essere superato soltanto da un titolo di grado maggiore, rappresentato da una sentenza resa in un giudizio di stato.

In questo quadro l'attività dell'Ufficiale dello Stato Civile si limita a recepire la dichiarazione resa dal soggetto che la rende, con i limiti previsti dalla legge (ad esempio l'esibizione dell'attestato di parto, l'assenso del genitore che abbia già effettuato il riconoscimento o l'autorizzazione nei casi di cui all'art. 251 c.c.) e a formare l'atto o a trascriverlo (se gli venga da un Comune diverso o dall'estero) o a effettuare l'annotazione (se vi sia un provvedimento giudiziario).

L'attività dell'Ufficiale dello Stato Civile è pertanto un'attività senza alcuna efficacia costitutiva, a cui l'art. 451 c.c. conferisce tuttavia forza probatoria fino a querela di falso di ciò che il medesimo attesta essere avvenuto in sua presenza con la conseguenza che, una volta formato, quell'atto acquisisce una forma di "pubblicità" tale per cui lo *status* che da esso risulta può essere contestato solo esercitando in giudizio una delle azioni di stato tipiche.

Applicando i principi fin qui esposti alla fattispecie concreta, ne consegue che il riconoscimento del minore, effettuato successivamente alla sua nascita, con la dichiarazione rese all'Ufficiale allo Stato Civile ai sensi dell'art.254 c.c., ha determinato quell'accertamento di grado intermedio da cui è sorto il rapporto di filiazione del bambino. Lo *status* di figlio è infatti provato dal suo atto di nascita ove il riconoscimento è trascritto e non potrà essere superato se non da un accertamento di grado superiore, ossia con una tipica azione di stato.

Di conseguenza, l'impossibilità di formare in Italia un atto di nascita con due madri, non può rappresentare semplicemente un "errore" ovvero un atto irricevibile (perché difforme da quello che avrebbe dovuto essere in forza di legge). Irrilevanti risultano infatti, ai fini che qui interessano, le considerazioni relative alla pretesa irricevibilità dell'atto da parte del pubblico funzionario, rilevando solo che tale atto sia stato ricevuto e che, come tale, esista e sia stato trascritto. Del resto quando la dichiarazione di riconoscimento viene resa all'Ufficiale dello Stato Civile (anche se contenuta in un testamento o in un altro atto, come consente il nostro codice) non è previsto né necessario dare la prova del legame biologico con il nato. Peraltro anche nell'ipotesi di un riconoscimento effettuato per errore o per compiacenza, una volta raccolta e trascritta da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile la relazione dichiarativa, la demolizione dello status non potrebbe mai avvenire sulla base del procedimento ex art. 95 D.P.R. n. 396/2000, neppure in presenza di un test del DNA che dimostrasse che lo *status filiationis* "non si è formato in modo conforme alla verità biologica" rendendosi in ogni caso necessaria una azione di stato.

Orbene, fatte queste premesse deve rilevarsi che "il procedimento di rettificazione degli atti dello stato civile, disciplinato dall'art. 95 e ss. del D.P.R. 396/2000, è ammissibile ogni qualvolta sia diretto a eliminare una difformità tra la situazione di fatto, quale è o dovrebbe essere nella realtà

secondo le previsioni di legge, e come risulta dall'atto dello stato civile per un vizio, comunque o da chiunque originato, nel suo procedimento di formazione" ( da ultimo Cass 13000/2019). Ma nel caso di specie, peraltro, non discutendosi di un errore di diritto, o più propriamente, di una violazione di legge, il procedimento per la relativa contestazione non potrà essere quello intrapreso dal PM ricorrente, rendendosi al contrario necessaria l'istaurazione di una azione di stato. Ed invero proprio la sentenza 13000 del 2019 ha avuto modo di affermare che alcune dichiarazioni *"rese dinanzi al medesimo ufficiale, sono, di per se stesse, produttive di effetti giuridici riguardo allo status della persona cui si riferiscono: si pensi, ad esempio, alle dichiarazioni di riconoscimento di filiazione nata fuori del matrimonio (già filiazione naturale) o a quelle che si esprimono in relazione alla cittadinanza italiana.*

*In questi casi, proprio per l'immediatezza della produzione di effetti derivanti dalla dichiarazione compiuta, l'ufficiale dovrà rifiutare di riceverla ove la ritenga in contrasto con l'ordinamento e con l'ordine pubblico"* . Ma laddove, come nel caso di specie l'Ufficiale dello Stato Civile abbia ritenuto di poter ricevere la dichiarazione della parte interessata, non ritenendola in contrasto con il nostro ordinamento e abbia consentito la trascrizione nell'atto, i suoi effetti non potranno non prodursi e l'eliminazione della validità/ efficacia della dichiarazione resa non potrà avvenire se non con gli strumenti ordinari ossia con le previste azioni di stato.

Avvalora questa soluzione anche la constatazione che nel caso in cui la trascrizione dell'atto di nascita di un bambino nato all'estero da gestazione per altri - effettuata dall'Ufficiale dello Stato Civile, come accade per le coppie eterosessuali - è stata contestata, lo status attestato da quell'atto è stato oggetto di impugnazione ex art. 263 c.c., non di rettifica ex art. 95 (Corte d'Appello di Milano del 25.11.2015, con cui venne sollevata la questione di legittimità che ha portato alla nota sentenza n. 272/2017 della Corte costituzionale).

La lettura , a contrato, delle recenti sentenze della Suprema Corte n. 23319/2021 e n. 7413/2022 avallano le considerazioni fin qui esposte. Ed invero con la sentenza n. 23319/2021 la Cassazione ha ritenuto il procedimento di rettificazione uno strumento idoneo a chiedere la cancellazione dell'atto trascritto ( la controversia verteva sulla richiesta del Ministero di cancellazione dell'avvenuta trascrizione da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile di un atto di nascita straniero con due madri) , ma si trattava di un atto straniero formato secondo la *lex loci* (art. 15 2° co. D.P.R. n. 396/2000) e la sua mancata trascrizione, non avrebbe inciso sullo status acquisito all'estero, quanto piuttosto sulla possibilità che quell'atto potesse produrre anche nel nostro ordinamento gli effetti che gli sono propri, ma che rimangono comunque inalterati. Scrive la Corte *"Nella specie, pertanto, l'unico strumento utilizzabile ai fini della contestazione della legittimità della trascrizione deve essere individuato nel procedimento di rettificazione, la cui funzione, collegata a quella*

*pubblicitaria propria dei registri dello stato civile ed alla natura dichiarativa propria delle annotazioni in essi contenute, aventi l'efficacia probatoria privilegiata prevista dall'art. 451 c.c., ma non costitutive dello status cui i fatti da esse risultanti si riferiscono, esclude peraltro l'idoneità della decisione ad acquistare efficacia di giudicato in ordine alla sussistenza del rapporto giuridico di filiazione”.*

Con la sentenza n. 7413/2022, la Cassazione conferma i principi generali secondo cui il procedimento di rettificazione è collegato alla funzione pubblicitaria propria dei registri dello stato civile, le cui annotazioni hanno efficacia probatoria, ma non sono “*costitutive dello status cui i fatti da esse risultanti si riferiscono , ed esclude peraltro l'idoneità della decisione ad acquistare efficacia di giudicato in ordine alla sussistenza del rapporto giuridico di filiazione.*”. Principio confermato al paragrafo successivo in relazione alla dichiarazione effettuata ai sensi dell'art. 254 c.c., la cui annotazione ha l'efficacia di “*pubblicità-notizia o di pubblicità dichiarativa, ai fini dell'opponibilità a terzi, vale a dire l'efficacia probatoria privilegiata prevista dall'art. 451 c.c, non anche quella costitutiva dello status*”

Alla luce di tutte le considerazioni sopra espressa il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

La peculiarità della fattispecie in disamina e la novità delle questioni trattate giustificano la comparazione integrale tra le parti delle spese processuali

**P.Q.M.**

Il Tribunale, in composizione collegiale, dichiara inammissibile il ricorso.

Compensa integralmente tra le parti le spese processuali

Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VIII civile del Tribunale di Milano in data 04/05/2023

Il Giudice estensore

dott. Laura Maria Cosmai

Il Presidente

dott. Enrica Alessandra Manfredini